

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

L'importo totale a base d'asta della presente procedura è pari a **Euro: 18.910,00 iva esclusa ed è da considerarsi prezzo massimo di offerta.**

La fornitura oggetto della presente procedura è la seguente:

- n. 100 chiusini in marmo "Giallo d'Istria" - misura media cm 84 x cm 64, spessore cm 2 (taglio di sega, bisellato sui quattro lati) – **fornitura e posa in opera**;
- n. 20 chiusini in marmo "Bianco Carrara CD prima scelta" - misura cm 90 x cm 70, spessore cm 3 (taglio di sega, senza bisellatura) – **solo fornitura**;
- n. 20 chiusini in marmo "Bianco Carrara CD prima scelta" - misura cm 90 x cm 70, spessore cm 2 (taglio di sega, senza bisellatura) – **solo fornitura**;
- n. 90 chiusini in marmo "Bianco Carrara CD prima scelta" - misura media cm 90 x cm 70, spessore cm 3 (piano lucido e bisellato sui quattro lati) – **fornitura e posa in opera.**

Si specifica che, ove prevista la posa in opera, la rilevazione delle misure precise dei chiusini è a carico dell'aggiudicatario.

Il materiale oggetto solo di fornitura dovrà essere consegnato presso il Cimitero Maggiore (via del cimitero n. 10), a 30 giorni dalla ricezione della lettera d'ordine (indicativamente nel mese di settembre).

Per quanto riguarda il materiale oggetto di fornitura e posa in opera, la consegna del materiale e l'esecuzione del servizio dovranno avvenire secondo le seguenti tempistiche:

- 50 chiusini in Giallo d'Istria e 60 chiusini in Bianco Carrara, entro 30 giorni dalla ricezione della lettera d'ordine;

- 50 chiusini in Giallo d'Istria e 30 in Bianco Carrara, nel mese di novembre.

La posa in opera dei chiusini in Giallo d'Istria sarà effettuata soltanto presso il Cimitero Maggiore; la posa in opera dei chiusini in Bianco Carrara sarà effettuata presso tutti i 15 cimiteri suburbani, di cui al sottostante elenco.

ELENCO CIMITERI DEL COMUNE DI PADOVA

- 1) Cimitero Altichiero, via Querini
- 2) Cimitero Camin, strada Camin
- 3) Cimitero Arcella, via Enselmini
- 4) Cimitero Granze, via Lazio
- 5) Cimitero Mandria, via Ca' Rasi
- 6) Cimitero Montà, via San Bortolo
- 7) Cimitero Ponte di Brenta, Strada A. Fiorazzo
- 8) Cimitero Salboro, via Roncon
- 9) Cimitero San Gregorio, via Vigonovese
- 10) Cimitero San Lazzaro, Strada San Marco
- 11) Cimitero Terranegra, via XX Aprile
- 12) Cimitero Torre, via Don Minzoni
- 13) Cimitero Voltabarozzo Vecchio, via Vecchia
- 14) Cimitero Voltabarozzo Nuovo, via N. Tron
- 15) Cimitero Voltabrussegana, via Decorati al Valor Civile

Si avvisa che prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere in visione un campione dei materiali oggetto d'asta e pertanto, su semplice richiesta della stazione appaltante, il soggetto offerente interpellato in tal senso dovrà provvedere a far pervenire in tempi rapidi il materiale presso l'indirizzo di consegna appositamente indicato dai Servizi Cimiteriali. Le spese complessive di trasporto del materiale inviato in visione e successivamente restituito, saranno a totale carico dell'offerente.

La Stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà, dopo l'assunzione della determina di aggiudicazione ed affidamento incarico della fornitura e nelle more di svolgimento della prescritta procedura di verifica delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario (art. 80 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e art.53, comma 16 ter. D.lgs. 165/2001), di dare **avvio all'esecuzione d'urgenza del contratto di fornitura** ai sensi dell'art.32 comma 8 D.lgs.50/2016 ss.mm.ii., mediante lettera d'ordine.

Eventuali chiarimenti riguardanti gli articoli del lotto possono essere richiesti telefonicamente all'Ufficio contabilità e procedure negoziali al numero 049 8205029.

La stazione appaltante si riserva comunque di non aggiudicare la gara anche in presenza di offerte valide.

Modalità di pagamento e obblighi ai sensi L. 13.08.2010, n. 136

Il termine per il pagamento del corrispettivo è fissato in 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa, su provvedimento di liquidazione del Responsabile del servizio, previa acquisizione del D.U.R.C.

L'eventuale irregolarità del D.U.R.C. comporterà la procedura sostitutiva prevista dall'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

I dati da indicare nella fattura elettronica sono i seguenti:

- 1) Comune di Padova – Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento.
- 2) codice fiscale: 00644060287
- 3) codice univoco ufficio IPA: 2P6KKS.

Per la corretta gestione dell'IVA nella fattura si dovrà aggiungere a fianco dell'IVA calcolata la seguente dicitura: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972".

L'operatore economico aggiudicatario del contratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010, n. 136. La comunicazione afferente il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche, nonché il nominativo del soggetto delegato a operare su tale conto, saranno comunicati all'Amministrazione mediante la compilazione di apposito modulo che sarà inviato in seguito alla aggiudicazione definitiva.

Garanzia richiesta

Il soggetto affidatario dovrà costituire, a garanzia dell'esecuzione del contratto, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, con le modalità indicate all'art. 103 del D.lgs. 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. Per fruire di tale beneficio il soggetto affidatario dovrà allegare alla cauzione definitiva la relativa certificazione di qualità. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'ente aggiudicante.

Inadempienze e penali e procedura per la loro applicazione

Nel caso in cui la fornitura e posa in opera vengano eseguite in maniera non conforme a quanto previsto dal contratto, l'Amministrazione provvederà ad inviare formale lettera di contestazione a mezzo P.E.C., invitando la Ditta ad ovviare alle negligenze e inadempimenti contestati e ad adottare le misure più idonee per garantire che la fornitura e la posa in opera siano eseguite con i criteri e con il livello qualitativo previsti dal contratto e a presentare, entro un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 7 giorni, le proprie eventuali controdeduzioni.

Ove, in esito al procedimento di cui al comma precedente, siano accertati casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione comunale si riserva di irrogare una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Per ciascuno dei seguenti casi di inadempimento, le penali vengono così individuate:

- Euro 100,00 (cento) per ritardo nella fornitura e/o nella posa in opera non superiore a 7 giorni continuativi;
- Euro 500,00 (cinquecento) per ogni ritardo superiore a 7 giorni continuativi nella fornitura e/o posa in opera.

Le penali saranno rimosse *in primis* sul corrispettivo e successivamente sulla cauzione e, se non sufficiente per la parte non coperta, mediante richiesta alla Ditta inadempiente.

La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Ditta affidataria, pena la risoluzione del contratto. Il prov-

vedimento con cui sia stato disposto l'incameramento della cauzione viene comunicato alla Ditta mediante P.E.C. con invito a reintegrare la cauzione stessa.

Qualora la Ditta non faccia pervenire all'Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima potrà procedere all'immediato incameramento della cauzione definitiva ed all'esecuzione d'ufficio delle prestazioni eventualmente rimaste non eseguite, con spese a carico della ditta inadempiente.

Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo paragrafo, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti.

Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali l'amministrazione si riserva il diritto di risolvere in danno il contratto con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Clausola risolutiva

Il Comune di Padova, ai sensi dell'art.1, comma 13 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, ha il diritto, in qualsiasi tempo, di recedere dal presente contratto, previa formale comunicazione all'Impresa con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non ancora eseguite (il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite), nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip s.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto. Il diritto di recesso non sarà esercitato qualora l'Impresa acconsenta alla modifica delle condizioni economiche contrattuali adeguandole a quelle proposte dalle convenzioni Consip s.p.a.

Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro

L'Impresa si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l'assunzione di tutti gli oneri relativi.

In alternativa, se si tratta di impresa artigiana, la stessa potrà soddisfare gli oneri suddetti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura.

L'Impresa è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Impresa, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Impresa utilizzando gli importi dovuti all'Impresa per la fornitura eseguita. Qualora l'irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall'Impresa affidataria, in attesa dell'accertamento definitivo della sua posizione, si procede all'accantonamento del 20% sui pagamenti dei corrispettivi se la fornitura è in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se la fornitura è già ultimata, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. In caso di irregolarità del subappaltatore, accantonamento e sospensione del saldo saranno effettuati nella misura massima dell'importo autorizzato per il subappalto.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Impresa, ovvero qualora l'inadempienza dell'Impresa sia accertata dopo l'ultimazione della fornitura, l'Amministrazione si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi e previdenziali sulla rata di saldo.

A integrazione e completamento di quanto precedentemente indicato, si stabilisce che l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di riferimento e dai relativi accordi territoriali vigenti, vale per tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione del servizio.

Vi è inoltre l'obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori stranieri distaccati in Italia, durante il periodo di prestazione di lavoro per l'esecuzione della fornitura, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, nonché dal C.C.N.L. di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro. Ai lavoratori stranieri distaccati spettano gli stessi diritti previdenziali e assicurativi dei lavoratori nazionali, fatte salve eventuali convenzioni in materia di sicurezza sociale.

L'Impresa si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa risponde in solido dell'osservanza di quanto previsto ai commi precedenti da parte di eventuali subappaltatori o ditte in qualsivoglia forma di subcontrattazione nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito della fornitura eseguita. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa affidataria dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

Protocollo di legalità prevenzione tentativi infiltrazioni della criminalità organizzata del 17 settembre 2019.

L'Impresa ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante – per il successivo inoltro alla Prefettura – l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta ed indiretta nella realizzazione del lavoro a titolo di subappaltatori e di subcontraenti.

Qualora le "informazioni antimafia" di cui all'art. 84, c.3, D.Lgs. 6 settembre 2012, n. 159 diano esito positivo, il presente contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno.

L'Impresa si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell'impresa appaltatrice porterà alla risoluzione del contratto.

E' fatto espresso divieto di subappaltare o subaffidare la fornitura a favore di aziende già partecipanti alla procedura negoziata.

Informativa ai sensi del Regolamento Generale per la protezione dei dati personali.

Il titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in Via del Municipio, 1 – 35122 Padova, email: risorseumane@comune.padova.it
pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it

Finalità e base giuridica del trattamento.

L'Amministrazione comunale tratta i dati personali identificativi del Titolare comunicati in occasione della conclusione di contratti per servizi, fornitura di beni, appalti di lavori. Tutti i dati che vengono comunicati dagli interessati, o che il Comune di Padova acquisisce da terzi, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali con gli interessati, per adempiere ad obblighi delle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi connessi allo svolgimento dei rapporti. Il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte ai sensi dell'art. 6 c.1, lettera b) del Regolamento UE 679/2016.

Eventuali destinatari.

I dati trattati dal Comune di Padova potranno essere comunicati al personale interno autorizzato al trattamento, a soggetti pubblici in forza degli obblighi normativi e alle autorità di controllo e di verifica.

Periodo di conservazione dei dati.

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82.

Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione.

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui l'interessato è parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

Disposizioni finali

Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni particolari si rimanda nonché alla normativa nazionale vigente.

Foro competente

Foro competente in caso di controversie: Padova. E' in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.